

Decreto Reale in data 2 Luglio 1922, N. 1396, col quale è fondata in Parma una "Regia Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari,,

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912 N. 854 e il relativo regolamento approvato con R. D. 22 giugno 1913 N. 1014;

Visto il decreto legge 10 maggio 1917 N. 896 e il relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale il 6 marzo 1919 N. 682;

Visto il decreto legge 8 luglio 1919 N. 1275;

Vista la legge 20 febbraio 1921 N. 175 e il R. D. 3 aprile 1921 N. 591;

Vista la legge 13 agosto 1921 N. 1080;

Viste le deliberazioni:

del Consiglio comunale di Parma in data 13 e 30 dicembre 1921;

del Consiglio provinciale di Parma in data 21 marzo 1922;

della Camera di commercio di Parma in data 20 maggio 1921 e 30 giugno 1922;

Sentito il Consiglio superiore della Istruzione industriale;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - È istituita in Parma una stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari; con la denominazio-

ne di R. Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Art. 2. - Detta Stazione ha i seguenti scopi:

1. - Fare ricerche chimiche e sperimentali per studi riguardanti l'industria dei prodotti conservati e concentrati;

2. - Esperimentare e divulgare proposte di nuovi metodi di lavorazione per il più conveniente impiego delle materie prime e dei prodotti di prima lavorazione, per i recuperi, per la preparazione e utilizzazione di prodotti secondari, dei cascami e dei rifiuti;

3. - Esperimentare e proporre l'impiego di nuovi prodotti e la loro utilizzazione più conveniente;

4. - Ricercare e proporre nuove fonti di approvvigionamento per il più economico acquisto e trasporto di materie prime e nuovi sbocchi per i prodotti dell'industria;

5. - Dar parere e consulenze sulla materia;

6. - Eseguire, su richiesta del pubblico, degli industriali e delle pubbliche Amministrazioni analisi, prove, esperimenti, tarature di strumenti e di apparecchi;

7. - Porre a disposizione degli studiosi, con le cautele stabilite nel regolamento interno, i laboratori e i mezzi scientifici occorrenti per studi, ricerche, esperimenti;

8. - Pubblicare periodicamente un bollettino ufficiale, contenente studi, recensioni, notizie su quanto interessa le industrie alle quali la stazione è preordinata, gli industriali e il pubblico.

9. - Ammettere nei propri laboratori e nelle proprie officine quei giovani studenti e laureati in chimica o in scienze naturali o licenziati da Istituti industriali o da istituti tecnici, che intendono dedicarsi alle industrie predette, e tenere corsi serali e festivi di istruzione teorico-pratica per operai, capi operai ed altri;

10. - Fare e divulgare studi relativi alla coltivazione dei prodotti destinati alla conservazione;

11. - Curare una raccolta documentaria e merceologica di tutto quanto concerne la preparazione dei prodotti alimentari;

12. - Preparare le maestranze e i capi tecnici per l'industria suaccennata.

Art. 3. - Al mantenimento annuo della scuola concorrono:

Il Ministro d'industria e commercio con lire 50.000.

Il Comune di Parma con lire 10.000.

La Provincia di Parma con lire 10.000.

La Camera di Commercio di Parma con lire 20.000.

Salvo scomputo fino a concorrere di lire 10.000 dei contributi che eventualmente provenissero da enti pubblici delle altre provincie emiliane. Sono inoltre devolute alla spesa della Stazione tutte le somme che saranno versate ad essa da altri enti e da privati.

Il contributo dovuto dagli industriali a termini dell'art. 6 del decreto legge 10 maggio 1917 N. 896 é stabilito nella misura di una lira per ogni mille lire di capitale effettivamente impiegato nell'industria.

Tale contributo, i sussidi eventual-

mente concessi dal Ministero o da altri enti, i proventi diversi, compresi quelli relativi ad analisi, prove, ricerche e taratura di strumenti, salvo la parte devoluta al personale tecnico, sono destinati alle spese di esercizio dei laboratori, al pagamento delle retribuzioni, al personale avventizio e degli assegni personali non compresi nella pianta organica del personale e ad ogni altra manifestazione dell'attività della Stazione.

Art. 4. - La Camera di Commercio fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine e provvede alla relativa manutenzione nonchè ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Art. 5. - Il Consiglio di amministrazione della Stazione è composto di un delegato per ciascuno degli enti indicati al precedente art. 3. Il rappresentante degli industriali sarà scelto per il primo triennio dalla data di istituzione dell'Ente, dai Ministeri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura; successivamente sarà eletto dagli industriali con votazione a cui prenderanno parte i soli industriali in regola col pagamento dei contributi spettanti pel precedente anno.

Art. 6. - Nel regolamento interno della Stazione saranno stabilite le norme per la riscossione dei contributi degli industriali, l'elezione del rappresentante degli industriali stessi nel Consiglio di amministrazione e le norme per la gestione del laboratorio, per le tasse di iscrizione ai corsi e di frequenza alle officine ed ai laboratori, le tariffe delle analisi, i diritti di consulenza, perizia e di analisi spettanti al direttore e al personale tecnico della stazione.

Art. 7. - Con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio superiore

dell' insegnamento industriale, sarà provveduto alla pianta organica del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno d' Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 luglio 1922.

F.to VITTORIO EMANUELE

F.to TEOFILO ROSSI.